



a.n.u.s.c.a.

**Giornata di studio sui cambiamenti per lo stato civile
dovuti alle modifiche normative in materia funeraria**

Ing. Daniele Fogli - SEFIT

Castel S. Pietro, 29 aprile 2004

Le norme di riferimento

- D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285
 - D.P.R. 3 novembre 2000 n° 396
 - Legge 30 marzo 2001, n° 130
 - D.P.R. 15 luglio 2003 n° 254
 - Legislazione regionale vigente

 - Proposta di Legge AC 4144
 - Legislazione regionale in itinere
-

I vecchi compiti dell'Ufficiale di Stato Civile


ricevere dichiarazione o avviso di morte (art. 72 O.S.C.)
ricevere scheda ISTAT di denuncia di causa di morte,
compilare parte B, trasmettere informazioni all'AUSL (art. 1 R.P.M.)
ricevere certificato necroscopico (art. 74 O.S.C. e art. 4 R.P.M.)
autorizzare la inumazione o la tumulazione (art. 74 O.S.C.)

I vecchi compiti del Comune

(prima Sindaco, ora ufficio competente individuato dal Comune)

autorizzazione al trasporto funebre in territorio nazionale
(Capo IV R. P.M.)
autorizzazione al trasporto funebre destinato all'estero
(Capo IV R.P.M.)
autorizzazione alla cremazione (art. 79 R.P.M.)

Figura A.1 – L’Indagine sulle cause di morte: il flusso informativo.



I nuovi compiti dell'USC

Autorizzazione alla cremazione

- Da Comune a Stato Civile (AC 4144)
- (da esecutività norma regionale se antecedente AC 4144 divenuto legge ***)
- Resta Comune (se così dice la Regione ***)

Autorizzazione all'affidamento ceneri a familiare

- anche subito, se regolato dal Comune, per effetto L. 130/01 e D.P.R. 24/02/04. E' possibile regolazione di livello superiore al Comune
- da Comune a Stato Civile (AC 4144) ***)

Autorizzazione alla dispersione ceneri

- necessita di legge attuativa (AC 4144)
- occorre regolamentazione di dettaglio superiore a quella prevista dalla L. 130/01
- è materia di stato civile (L. 130/01)

Autorizzazione al trasporto funebre in territorio nazionale

- dal passaggio in legge dell'AC 4144
- da Comune a Stato Civile

Autorizzazione al trasporto funebre internazionale

- dal passaggio in legge dell'AC 4144
 - da Comune a Stato Civile
-

Cimiteri e crematori comunali

CIMITERI E CREMATORI COMUNALI

GESTORE			PUBBLICA AUTORITÀ		
			COMUNE		A.S.L.
	Accettazione			Regolazione	Pareri sanitari
	Ritualità interna al cimitero/crematorio			Indirizzi e pianificazione	Pareri sanitari Autorizzazioni varie (prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili)
	Operazioni cimiteriali Cremazione		Stato civile: (inumazione, tumulazione, cremazione, affidamento ceneri, dispersione ceneri)	Autorizzazioni	
	Uso della sepoltura		Struttura comunale (sepoltura e cremazione resti mortalì)		
Eventuali altre operazioni cimiteriali per variazioni di stato (esumazioni, estumulazioni, cremazioni, traslazioni)	Mantenimento nel tempo della sepoltura e registrazioni		Mantenimento del cimitero per parti comuni e strutture obbligatorie	Pareri sanitari	
Illuminazione Votiva			Nuova costruzione di sepolture		
Fiori					
Pulizie e Restauri					
Aggiornamento del diritto d'uso della sepoltura			Verifiche e controlli Accertamento infrazioni		

Affidamento
Affidamento

Applicabilità della legge 130/01 e AC 4144 rispetto alle normative funerarie nazionali, regionali, comunali

- 1) In materia esclusiva dello Stato questo può intervenire con legge e/o regolamento
- 2) In materia concorrente in mancanza di principi fissati dallo Stato la Regione può emanare leggi e regolamenti, che soccombono se contrastanti con successivi principi emanati dallo Stato
- 3) In materia esclusiva della Regione lo Stato non può intervenire

La legislazione funeraria è trasversale ai diversi livelli gerarchici, e spesso disciplinata a livello locale con specifico regolamento

Restano in vigore le norme del T.U. Leggi Sanitarie e Legge 130/01, a seconda delle materie, esclusive o concorrenti, fondamentali e necessarie di regolamento attuativo, o di principio per successive leggi e regolamenti regionali

I regolamenti comunali in materia sono regolati dai livelli normativi superiori, salvo lo spazio specificamente loro assegnato dai legislatori

Cosa è possibile attuare della L.130/01

La situazione è diversa per ciascuna delle tre fattispecie.

- a) Autorizzazione alla cremazione
- b) Dispersione delle ceneri in cimitero in luogo diverso dal cinerario comune o dispersione in natura
- c) Affidamento a familiare per la conservazione all'esterno del cimitero

La dispersione delle ceneri non è ancora consentita, perché mancante del regolamento di dettaglio, anche in presenza di legge regionale (che ovviamente non sia di dettaglio).

Il nodo di tutta la questione è se la L. 130/01, per le sole competenze in essa richiamate e affidate espressamente allo stato civile, non possa che essere attuata attraverso regolamento statale o se come legge di principio sia già attuabile con legge regionale.

Si tratta quindi di capire se la regolamentazione di dettaglio concernente la cremazione è materia di polizia mortuaria o materia di stato civile.

Inoltre se sia sufficiente quanto in dettaglio specificato dalla L. 130/01, legge di principio.

L'affidamento delle ceneri a familiare per la conservazione esterna al cimitero è già consentita, previa adozione di adeguata regolamentazione o con le specificazione da includere nella relativa autorizzazione comunale.

Autorizzazione alla cremazione

A nostro avviso il D.P.R. 396/2000 è ancora vigente anche per la materia della cremazione e il rimando in esso contenuto all'Art. 79 del D.P.R. 285/90 fa sì che i compiti da quest'ultimo previsti (autorizzazione alla cremazione) restino assegnati al Sindaco (ora dirigente comunale competente o suo delegato).

Se la legislazione regionale e il suo regolamento attuativo cambiano le modalità, questo allo stato attuale della norma è consentito, perché cambia quanto previsto dall'Art. 79 del D.P.R. 285/90, solo per quella Regione.

Sulla attribuzione della competenza al Comune o all'Ufficiale di Stato Civile la questione è ancora aperta, anche se si ritiene che la Regione possa assegnare tali compiti al Comune senza entrare nel dettaglio dell'assegnazione allo stato civile.

In materia, difatti, è intervenuta la L. 130/01 (Art. 3 comma 1), inattuata per carenza della emanazione della modifica del regolamento di polizia mortuaria nazionale, stabilendo il principio che tale competenza dovesse essere assegnata all'Ufficiale di Stato civile.

I riflessi di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

È recente la emanazione del D.P.R. 24/2/2004, che conformandosi a parere del Consiglio di Stato, determina dei nuovi indirizzi cui fare riferimento. La Prima Sezione del Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che la L. 130/01 non è una legge delega, ma bensì legge ordinaria, chiarisce che *“non è sostenibile che decorso il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario”* e che *“le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per completezza di disciplina devono ritenersi senz’altro applicabili”*.

Per cui, alla luce anche di quest’ultimo parere del Consiglio di Stato diventa ancora più pressante la necessità di chiarire se la competenza ora sia del Comune o dello Stato Civile.

ANUSCA, ANCI e SEFIT hanno interessato i Ministeri competenti e in particolare quello dell’interno e diverse locali Prefetture nelle Regioni in cui invece con legge regionale si è inteso modificare tale disposto di legge nazionale, al fine di ottenere uniformi criteri comportamentali, cui ci si atterrà.

In attesa le Amministrazioni comunali continueranno ad applicare le norme statali vigenti.

I nodi

Si tratta di comprendere:

- a) se basti una legge regionale che modifica espressamente l'articolo 79 del D.P.R. 285/90 per assegnare la competenza dal sindaco allo stato civile, tenuto conto che la legge 130/01 detta principi non validi solo per lo Stato, ma anche per le Regioni;
- b) se alla luce del citato parere del Consiglio di Stato debba sostituirsi già da ora l'Ufficiale di stato civile al Comune per il rilascio della autorizzazione alla cremazione;
- c) se occorra una modifica del D.P.R. 396/2000;
- d) se occorra una modifica del D.P.R. 285/90, solo per la parte in cui si nomina la competenza dello stato civile.

Ma vi è anche altra problematica non indifferente se si sceglie la strada che è già fin d'ora competente l'Ufficiale di Stato Civile.

È nei poteri della Regione intervenire in materia di stato civile, sia per la sola attuazione dei contenuti di parte o di tutta la Legge 30 marzo 2001, n. 130, sia per introdurre specifici obblighi ad Ufficiali di Stato Civile, non previsti da altra norma nazionale?

Le argomentazioni di chi sostiene la possibilità di intervento della Regione

- 1) L'art. 2 della legge 130/01 è già operativo e richiama il divieto alla dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di stato civile, modificando il Codice penale (Art. 411);
 - 2) Chi è fino ad ora intervenuto con norma legislativa regionale afferma che la Regione si limita a dire che l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 130/01;
 - 3) Ci si limita ad attuare la potestà concorrente della Regione su modalità e luoghi di dispersione delle ceneri, ecc..
-

Si ritiene che tali argomentazioni siano contestabili perché:

- 1) L'art. 2 della L. 130/01 aggiunge solo 2 commi al codice penale, limitandosi a determinare le fattispecie di reato, a nulla rilevando nella materia dello stato civile, invece regolata dal D.P.R. 396/2000
- 2) In termini di attribuzioni delle competenze per funzioni amministrative proprie del Comune è del tutto improprio che la Regione individui tali funzioni in capo a specifici soggetti, essendo questa materia del Comune, che ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, organizza i propri uffici con regolamento approvato dalla Giunta Comunale.
- 3) È invece consentito alla Regione attuare la parte della norma che si riferisce a legislazione concorrente (e cioè i luoghi sul suo territorio dove disperdere le ceneri, dentro e fuori del cimitero, ecc.).

È però da chiarire se sia possibile per la Regione attuare solo parti della L. 130/01, ovvero se la serie di disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 130/01 costituisca un unicum a tutela della corretta e uniforme applicazione sul territorio nazionale della stessa legge, come anche, in caso di violazione, dell'applicazione dell'art. 411 del C.P..

Altro elemento che desta forti perplessità è quando una Regione che legiferi in materia detta criteri di comportamento per Comuni ed Ufficiali di stato civile al di fuori del proprio territorio, come quando si fa riferimento a Comune di decesso, Comune di residenza, che possono essere appunto esterni al territorio regionale.

Applicabilità della Legge 130/01 in merito a:

Affidamento per la conservazione all'esterno del cimitero

L'affidamento delle ceneri a familiare per la conservazione esterna al cimitero (urna cineraria) è consentita, previa adozione di adeguata regolamentazione o con la specificazione da includere nella relativa autorizzazione comunale

Rif. normativi: D.P.R. 24 febbraio 2004; parere del Consiglio di Stato Sezione Prima, in data 29/10/2003 n° 2957/03

Norme da seguire per l'affidamento:

- modalità di espressione delle volontà del defunto
 - obbligo di sigillare l'urna
 - apposizione sull'urna dei dati anagrafici del defunto
 - modalità di verbalizzazione della consegna
 - le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione sono stabilite dai regolamenti comunali, o in mancanza, imposte dai Comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari, concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria
-

Procedura per l'affidamento per la conservazione all'esterno del cimitero

presentazione di un'istanza di un parente del defunto individuato in vita dal cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme.

ale volontà può essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa, o ancora manifestata dal coniuge o in assenza al parente più prossimo (art. 74-75-76-77 Cod. Civ.) e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

if. interpretativi e schemi di delibera, modulistica:
circolare SEFIT Federgasacqua p.n. 5265 del 05/04/04

eperibile su:
www.federgasacqua.it/sefit (per gli associati)
www.euroact.net (per gli altri)

Requisiti dell'istanza per la richiesta di affidamento delle ceneri per la conservazione all'esterno del cimitero

- dati anagrafici e residenza del richiedente (unicamente un familiare)
 - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata è che sottoscriverà il relativo verbale di consegna
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dalla Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza
 - obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di n (ad es. 30) giorni
-

Applicabilità della Legge 130/01 in merito alla Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri fuori del cinerario comune, non è ancora consentita, perché mancante del regolamento di dettaglio, anche in presenza di legge regionale (che ovviamente non sia di dettaglio)

Cosa prevede la Legge 130/01

Ammette la sola possibilità di disperdere le ceneri secondo quanto autorizzato dall'Ufficiale di stato civile, che deve controllare che le modalità espresse dal de cuius siano compatibili con la legislazione vigente, e deve anche registrare gli estremi della persona cui consegna le ceneri destinate alla dispersione.

Quest'ultima persona può anche essere persona incaricata dell'avente titolo, ma sempre autorizzata alla dispersione dall'Ufficiale di stato civile, il quale deve essere in possesso delle informazioni necessarie per la denuncia all'Autorità giudiziaria per violazioni di legge che dovesse eventualmente rilevare

D.P.R. 15 luglio 2003 254 n° 254

Nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari e quelli derivanti da esumazione, estumulazione ed altre attività cimiteriali

Il responsabile della struttura sanitaria (pubblica o privata) e del cimitero viene investito della sorveglianza e del rispetto delle nuove regole.

Responsabile del non corretto deposito dei rifiuti resta chiunque o abbia posto in essere, a prescindere che tale soggetto si identifichi o meno con il responsabile della struttura.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione (che sono rifiuti urbani) devono essere sottoposti a raccolta separata rispetto agli altri rifiuti urbani, con specifiche modalità (imballaggi, stoccaggio, deposito, avvio a recupero o smaltimento).

Rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione (diversi da parti anatomiche e resti mortali)

Identificazione

Sono considerati tali le parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari
 - resti non mortali di elementi non biodegradabili inseriti nel cofano
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)
-

Rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione (diversi da parti anatomiche e resti mortali)

Classificazione

Sono rifiuti urbani non pericolosi. E' consentito il recupero e lo smaltimento in impianti autorizzati (artt. 27-28 D.Lgs. 22/97) (cioè sia in impianto di termodistruzione che in discarica, purchè entro i termini temporali consentiti dalla legislazione nazionale, salvo proroga regionale).

La raccolta deve essere separata dagli altri rifiuti urbani (anche cimiteriali).

Possono meglio essere precisate le norme con regolamento comunale (D.Lgs. 22/97 art. 21/2 lett. D e s.m.i.)

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali (diversi da parti anatomiche e resti mortali)

Identificazione

- materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e simili
- altri oggetti metallici e non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione o inumazione

Classificazione

Sono rifiuti urbani non pericolosi

Parti anatomiche

Si dividono in:

- riconoscibili
- non riconoscibili

Normativa di rif.: artt. 3-10 D.P.R. 254/03

Parti anatomiche riconoscibili

Definizione e classificazione

Per parte anatomica riconoscibile, si intende l'arto (inf. o sup.) o una parte dello stesso.

Non si tratta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Competenza

La gestione autorizzatoria delle parti anatomiche riconoscibili è affidata, parimenti a quella dei prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 D.P.R. 285/90 alla AUSL competente per territorio.

Le Regioni disciplineranno:

- le figure competenti al rilascio delle autorizzazioni
- le modalità di individuazione del soggetto incaricato al trasporto

Attualmente sono competenti le stesse strutture sanitarie che già ora rilasciano le autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.P.R.285/90

Il trasporto delle parti anatomiche riconoscibili

Per le parti anatomiche riconoscibili occorre una **autorizzazione al trasporto** nella quale sia indicata la loro destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione e relativo conferimento delle ceneri).

E' opportuno che le strutture sanitarie prevedano l'eventualità della richiesta di trasporto e sepoltura individuale nell'informativa da sottoporre agli assistiti preventivamente all'amputazione.

La richiesta di trasporto, sepoltura e della modalità della stessa è svolta dall'interessato entro 48 ore dall'amputazione alla struttura sanitaria nella quale avviene detta amputazione.

In caso di mancata attivazione dell'interessato provvede la struttura sanitaria al trasporto, sepoltura, o, se del caso, a cremazione, con oneri a proprio carico

Il trasporto avviene in cassa lignea

Parti anatomiche non riconoscibili

Definizione e classificazione

Sono individuate per esclusione dalla definizione di parte anatomica riconoscibile.

Sono considerate **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo** e quindi disciplinate dal decreto.

Devono essere unicamente avviate alla termodistruzione (non in crematorio) (art. 10 D.P.R. 254/03)

D.P.R. 15 luglio 2003 254 n° 254

Resti mortali (salme inconsunte)

Definizione

I resti mortali, sono esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi comunemente noti come “salme inconsunte”, derivanti da esumazioni (dopo 10 anni di inumazione) ed estumulazioni (dopo 20 anni di tumulazione).

I resti mortali possono essere:

- a) Risepolti nel luogo da cui provengono o in altro luogo
- b) Inumati per almeno 5 anni, (2 con uso di sostanze biodegradanti)
- c) Cremati ove non dissenzienti i familiari

La **competenza** autorizzatoria, per sepoltura e cremazione, è attribuita al Comune

Rif. Normativi: art. 3-4-5 D.P.R. 254 15 luglio 2003

Trasporto di resti mortali

Per l'autorizzazione al trasporto è competente il Comune di partenza,

Se il trasporto avviene dentro il cimitero, è sufficiente la sola registrazione di cui all'art. 52 D.P.R. 285/90.

Se il trasporto avviene entro il Comune, è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.

La procedura per il confezionamento dei resti mortali prevede l'uso di contenitori di materiale biodegradabile (se avviato alla cremazione di materiale facilmente combustibile), ad eccezione della presenza di parti molli rilevate dalla competente autorità di vigilanza (ASL o Comune), nel qual caso è obbligatorio l'uso di feretro con caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere

Rif. normativi: Circolare Min. Salute 31 luglio 1998 n°10

Risoluz. Min. Salute p.n. DGPREV-IV6885P/I.4.c.d.3
del 23/03/2004

AC 4144 – Cambiamenti di scenario del settore funebre

Gli assunti del PDL

- ▶ Aumentare l'efficienza del sistema cimiteriale italiano
 - ▶ Migliorare la qualità dei servizi mortuari delle strutture sanitarie, degli obitori e dei depositi di osservazione
 - ▶ Imprenditoria pubblica e privata come soggetto privilegiato del riassetto di settore, a condizione del raggiungimento di standards stabiliti dalle Regioni
-

Aumentare l'efficienza del sistema cimiteriale italiano

La differenza tra domanda ed offerta di posti nei cimiteri sta aumentando sempre più. Le cause sono imputabili a:

- rigidità normativa
- farraginosità dei meccanismi di appalto edilizio
- richiesta da parte delle famiglie di tipologie sepolcrali conservative, incentivate da errate tecniche normative passate
- politiche e scelte comunali pianificatorie, costruttive e tariffarie sbagliate

L'AC4144:

- introduce obblighi di redazione di effettivi piani regolatori cimiteriali
 - incentiva in diverse forme il ricorso alla cremazione
 - stimola il confronto competitivo con l'introduzione anche di cimiteri costruiti (project financing) e gestiti (affidamento Art. 113 D.Lgs. 267/2000) da soggetti terzi rispetto al Comune
-

Migliorare la qualità dei servizi mortuari delle strutture sanitarie degli obitori e dei depositi di osservazione

Le linee guida dell'AC4144

- mancato ammodernamento delle strutture sanitarie pubbliche, necessità di iniziative imprenditoriali pubbliche o private (di tipo “funeral Home” americano), per realizzare sale del commiato (luogo intermedio tra quello di decesso e quello di seppellimento o cremazione, dove canalizzare la richiesta di ritualità e qualità del servizio).
 - introduzione di norme di trasparenza nel mercato funebre, per la tutela delle famiglie, parti deboli del rapporto commerciale, con adeguate sanzioni per chi “accaparra funerali” e per chi “vende” informazioni
-

L'imprenditoria pubblica e privata come soggetto privilegiato del riassetto di settore, a condizione del raggiungimento di standard stabiliti dalle Regioni

- Il PDL definisce l'attività funebre, ma non gli standards minimi di servizio per l'intero territorio nazionale, e rimanda alle Regioni il compito di stabilirli
 - Vi è un riassetto delle competenze assegnate al livello comunale secondo il criterio della sussidiarietà
 - il PDL orienta alla riduzione del numero complessivo di imprese funebri operanti. E' in funzione degli standards che saranno fissati su scala regionale per ammettere l'esercizio di attività funebre a sole imprese strutturate, che si ridefinirà l'assetto funebre italiano
-

Prospettive di mercato nel settore funerario (AC 4144)

- **Attività funebre**
 - **Attività necroscopica**
 - **Attività cimiteriale istituzionale**
 - **Attività cimiteriale commerciale**
 - **Attività crematoria**
 - **Attività di illuminazione elettrica votiva**
 - **Attività regolamentare, autorizzatoria, di controllo e indirizzo**
-

- **Attività funebre** (artt. 4-7-10-11 AC 4144)

Verrà svolta unicamente da imprese autorizzate dal Comune, operanti nell'ambito di norme regolamentari stabilite dal Comune secondo una cornice legislativa nazionale e regionale.

La concorrenza è nel mercato, dove vi sia un numero adeguato di imprese operanti, non legate attraverso cartelli o pratiche elusive della concorrenza. L'attività va dal trasporto funebre alla fornitura di tutti i servizi e forniture occorrenti al momento del funerale, anche di funeral home

- **Attività necroscopica** (art. 4 AC 4144)

Verrà svolta da soggetti che non possono svolgere contemporaneamente attività funebre. Vi rientrano i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

Si prevede la separazione proprietaria tra attività funebre e attività necroscopica

- **Attività cimiteriale istituzionale**

Comprende la realizzazione di sepolture in cimitero, l'assegnazione delle sepolture stesse, l'esecuzione delle operazioni cimiteriali e tutto ciò che il Comune, nell'ambito del cimitero appartenente al proprio demanio, decide di riservare alla propria sfera operativa.

Tale attività è incompatibile con quella funebre. La incompatibilità determina la separazione societaria (art. 2 AC 4144)

- **Attività cimiteriale commerciale**

Si riferisce all'arredo, costruzione e manutenzione di tombe private ad iniziativa del singolo concessionario (mercato edilizio, lapideo, marmoreo). E' compatibile con l'attività funebre ma non con quella cimiteriale istituzionale, rendendosi necessaria la separazione societaria

- **Attività crematoria**

E' intesa come la disponibilità di impianti in misura tale da soddisfare il bisogno dell'utenza. E' riservata in termini proprietari a Comuni ed enti morali senza scopo di lucro aventi il fine della cremazione dei propri soci. E' riservata ai Comuni in termini gestionali

- **Attività di illuminazione elettrica votiva**

Segue le norme specifiche dei cimiteri demaniali su cui si realizzano tali impianti

- **Attività regolamentare, autorizzatoria, di controllo ed indirizzo**

E' riservata allo Stato Civile o al Comune in forza di leggi

